

N. R.G. 281/2024



**TRIBUNALE DI PRATO**

Sezione Unica

Oggi 9 gennaio 2025, ore 9:10, innanzi alla dott.ssa Mariella Galano, collegata da remoto mediante applicativo *teams* sono comparsi:

per P avv. BARSANTI MAUCERI ISETTA  
per MIM - MINISTERO ISTRUZIONE E DEL MERITO il Procuratore dello Stato  
ANDREUCCI MARGHERITA  
per INPS P avv. NANNUCCI ELISA  
per MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE nessuno compare

Le parti discutono riportandosi al contenuto dei rispettivi scritti difensivi, insistendo nelle conclusioni ivi rassegnate.

L'avv. Nannucci chiede che la causa venga rinviata in attesa della pronuncia della Corte Costituzionale.

Il Giudice, al termine dell'udienza, si ritira in camera di consiglio e le parti sono autorizzate ad allontanarsi.

All'esito della camera di consiglio emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.

Il Giudice  
Mariella Galano



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO**

Sezione Unica

Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie, nella persona del Giudice dott. Mariella Galano ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 281/2024 promossa da:

\_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_ con il patrocinio dell'avv. BARSANTI  
MAUCERI ISETTA ed elettivamente domiciliata a Firenze, via Duca D'Aosta 5 presso lo studio  
del difensore

Parte ricorrente

contro

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO** (C.F. 80185250588), in persona del Ministro  
p.t., rappresentato e difeso *ex lege* dall'avvocatura dello Stato, domiciliato a Firenze, via degli  
Arazzieri 4;

**I.N.P.S.- ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE** (C.F. 80078750587), in  
persona del legale rappresentante *p.t.*, con il patrocinio dell'avv. ELISA NANNUCCI,  
elettivamente domiciliato a Prato, via Valentini 1/b, presso il difensore

Parte resistente

**MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**, in persona del Ministro p.t.;

Parte resistente - contumace

**Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione**

., attualmente collaboratrice scolastica a tempo determinato, madre di tre figli minori, ha adito il Tribunale di Prato lamentando la natura discriminatoria dell'esonero contributivo introdotto dall'art. 1, co. 180-182, L. 213/2023, riservato alle sole lavoratrici a tempo indeterminato.

Secondo la sua prospettazione, la disposizione in parola non troverebbe alcuna obiettiva giustificazione, stante l'identità di mansioni svolte dai collaboratori scolastici precari e di ruolo, ponendosi in contrasto con la disciplina nazionale e comunitaria (in particolare, con la clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla Direttiva 1999/70, che vieta qualsiasi discriminazione nelle condizioni di impiego tra lavoratori a termine e di ruolo, in assenza di "condizioni oggettive").

A fronte di quanto sopra, la lavoratrice ha chiesto, in via di urgenza, che fosse ordinato a INPS di ammettere la domanda cartacea comunque presentata dalla ricorrente nei termini previsti e al Ministero dell'Istruzione di modificare l'accesso al portale SDI, consentendo, quindi, l'inserimento della domanda di sgravio contributivo relativa al cd. *bonus* mamma, con riapertura dei relativi termini, alla ricorrente e a tutti i lavoratori a tempo determinato.

Nel merito, che il Tribunale accerti la natura discriminatoria dell'art. 1, co. 180-182 cit., nella parte in cui limita l'accesso alla procedura per il conseguimento del *bonus* mamma alle sole lavoratrici a tempo indeterminato, con risarcimento del danno subito.

Si è costituito il Ministero dell'Istruzione, chiedendo il rigetto del ricorso.

Preliminarmente, contesta l'ammissibilità della domanda proposta ex art. 28 D. Lgs. 150/2011, dal momento che la discriminazione lamentata esula dall'ambito applicativo del D. Lgs. 216/2003 (che prevede quelle perpetrate per motivi religiosi, convinzioni personali, *handicap*, età e orientamento sessuale).

Evidenza, in ogni caso, l'insussistenza dei requisiti per accedere alla tutela risarcitoria invocata, mancando il fatto illecito dannoso, vale a dire, il comportamento discriminatorio (atteso che, per un verso, l'agevolazione in questione costituisce una misura premiale e solidaristica, che come tale può essere circoscritta ai soli soggetti che svolgano con carattere di continuità e in modo permanente il proprio servizio alle dipendenze dell'Amministrazione, e, per altro verso, che

l'estensione dell'agevolazione oltre i limiti legislativamente previsti sarebbe insostenibile per le finanze pubbliche, determinando, in nome della pretesa esigenza di una tutela assoluta e indiscriminata delle lavoratrici madri, un'ingiustificata compressione di altri interessi altrettanto rilevanti), nonché il danno ingiusto (sia perché l'Amministrazione scolastica si è limitata ad applicare la normativa vigente, sia perché non è ravvisabile alcun documento rispetto ad una situazione soggettiva meritevole di tutela secondo l'ordinamento giuridico).

Si è costituito INPS, rilevando la sua estraneità al giudizio (dal momento che l'iter per beneficiare dell'esonero dalla contribuzione riguarda solamente la lavoratrice e il datore di lavoro, intervenendo l'istituto solo in un momento successivo, mediante un controllo *ex post*).

Nel merito, nega che vi sia una violazione dei principi costituzionali ribadendo – come già fatto dal Ministero - che rientra nella discrezionalità del legislatore l'esonero dalla contribuzione a carico per le sole lavoratrici con almeno tre figli (due per il 2024) che siano dipendenti a tempo indeterminato.

Rigettata la domanda cautelare in corso di causa (per ritenuta insussistenza del requisito del *periculum in mora*), con ordinanza del 10 novembre 2024 il giudice, rilevata l'insussistenza dei presupposti applicativi dell'art. 28 D. Lgs. 150/2011, ha disposto la conversione del rito e assegnato termine alle parti per la eventuale integrazione dei rispettivi atti introduttivi.

La causa è quindi stata calendarizzata per la discussione all'udienza del 9 gennaio 2025, al termine della quale il giudice si è ritirato in camera di consiglio, pronunciando all'esito sentenza mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.

\*\*\*

Il ricorso è fondato.

Per comprendere le ragioni del decidere occorre richiamare la disciplina applicabile alla fattispecie in esame.

Ci si riferisce, in primo luogo all'art. 1, co. 180-182 L. n. 213/2023 ("bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026"), che prevede:  
"180. Fermo restando quanto previsto al comma 15, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026 alle lavoratrici madri di tre o più figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, ad

*esclusione dei rapporti di lavoro domestico, è riconosciuto un esonero del 100 per cento della quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore fino al mese di compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo, nel limite massimo annuo di 3.000 euro riparametrato su base mensile. 181. L'esonero di cui al comma 180 è riconosciuto, in via sperimentale, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024 anche alle lavoratrici madri di due figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico, fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo. 182. Per gli esoneri di cui ai commi 180 e 181 resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche".*

Le disposizioni in questione, dunque, hanno introdotto un regime agevolativo, rappresentato dall'esonero totale della quota dei contributi IVS fino al compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo, per le lavoratrici che:

- siano madri di tre figli (e, in via sperimentale, per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2024, anche di due, fino al compimento del decimo anno di età del più piccolo);
- siano assunte con contratto di lavoro a tempo indeterminato (dunque, anche *part-time*), ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico.

In secondo luogo, rileva la clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato del 18 marzo 1999, recepito nella Direttiva 99/70/CE (da interpretarsi nel diritto interno come ha stabilito la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, le cui sentenze hanno valore di fonte del diritto), rubricata "*Principio di non discriminazione*", la quale prevede: "*1. Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive*".

Nel caso di specie, prima di stabilire se la normativa interna si ponga in contrasto con quella comunitaria, è necessario chiedersi se l'esonero contributivo di cui si discute rientri o meno nelle "*condizioni di impiego*", locuzione che, secondo l'orientamento consolidato della CGUE, deve essere interpretata utilizzando il criterio decisivo "*dell'impiego, ossia del rapporto di lavoro sussistente fra un lavoratore e il suo datore di lavoro*" (cfr. sentenze del 12 dicembre 2013, *Carratù*, C-361/12, EU:C:2013:830, punto 35 e giurisprudenza ivi citata).

Se così è, allora non può negarsi che l'esonero contributivo introdotto con l'art. 1, co. 180 -182 cit., rientri in tale nozione, tenuto conto che, per un verso, presuppone il rapporto lavoro e in esso trova la sua ragione; per altro verso, che i contributi previdenziali che qui vengono in rilievo incidono direttamente – diminuendola - sulla retribuzione lorda mensile (in quanto applicati mediante trattenuta).

Di conseguenza, in forza dell'esclusione prevista dalla nuova disciplina, soltanto il compenso della lavoratrice a tempo determinato subisce una decurtazione, beneficiando, quella a tempo indeterminato, dell'esonero al cento per cento.

Tali conclusioni, del resto, sono coerenti con l'interpretazione offerta da INPS con la circolare 11 del 2024, ove si legge che *"l'esonero trova concretamente applicazione sulla retribuzione lorda del lavoratore percepita nelle singole mensilità"* e, in termini ancor più espliciti, che esso costituisce *"una misura di riduzione del costo del lavoro con l'utilizzo di risorse statali"*.

Ciò chiarito, è indubbio che la misura in parola si pone in contrasto con la disciplina comunitaria, introducendo una disparità di trattamento nelle condizioni di impiego che non ha altra giustificazione se non la tipologia di contratto (a tempo determinato o indeterminato) che lega la lavoratrice alla p.a.

Invero, nel caso concreto è possibile cogliere elementi di discriminazione tra il lavoro prestato dalla ricorrente quale collaboratrice scolastica e quello svolto da una lavoratrice con identiche mansioni, ma assunta a tempo indeterminato.

E del resto, a fronte della puntuale allegazione dei compiti affidati a \_\_\_\_\_ (pp. 13 e 15 del ricorso), nessuna valida contestazione è stata mossa dalle resistenti, impedendo così di cogliere quelle *"ragioni oggettive"* che sole potrebbero giustificare l'esclusione della lavoratrice ricorrente dal novero dei soggetti beneficiari.

Invero, il Ministero si è limitato ad affermare che \_\_\_\_\_ ha sempre svolto *"supplenze brevi e saltuarie e prestato servizio in favore del Ministero in epigrafe in modo discontinuo e frammentario"* (pp. 7-8 memoria di costituzione).

Sennonché, deve ricordarsi che la giurisprudenza comunitaria è pacifica nel ritenere che *"la nozione di «ragioni oggettive» richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla*

*sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine. Tali elementi possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle medesime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro" (sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz Aróstegui, C-72/18, EU:C:2019:516, punto 40 e giurisprudenza ivi citata).*

Pertanto, non è possibile, come vorrebbe il Ministero dell'Istruzione, giustificare il diverso trattamento solo sulla base della differente durata del contratto concluso: così facendo, infatti, si finirebbe con il privare di contenuto gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro "ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato" (v., in tal senso, sentenza del 20 giugno 2019, cit. punto 41).

E, in ogni caso, l'affermazione del Ministero resistente è sconfessata dalla stessa documentazione da questi prodotta in giudizio (stato matricolare), dalla quale risulta che la ricorrente ha svolto supplenze che si sono protratte per tutto l'anno scolastico - e, del resto, anche per l'anno in corso ella è titolare di contratto a tempo determinato con decorrenza dal 9 settembre 2024 e cessazione al 31 agosto 2025 (cfr. documentazione depositata il 9 ottobre 2024) -, senza che ciò trovi giustificazione nella diversa attività prestata dal personale di ruolo.

Pertanto, tenuto conto che la ricorrente risulta possedere i requisiti previsti per beneficiare dell'esonero contributivo, essendo ella madre di tre figli :

doc. 2) e avendo altresì compilato una domanda cartacea (del tutto analoga a quella prevista dal sistema messo a punto dal MIM) entro l'8 aprile 2024 (doc. 6), la sua domanda non può che essere accolta.

Di conseguenza, accertato il diritto di \_\_\_\_\_ a usufruire dello sgravio contributivo previsto dall'art. 1, co., 180-182, L. n. 213/2023, le resistenti, per quanto di competenza, devono essere condannate al pagamento della somma corrispondente alla quota dei contributi

previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti trattenuta in busta paga, nella stessa misura legislativamente prevista per le lavoratrici a tempo indeterminato.

Deve essere invece rigettata la richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale, non avendo la ricorrente allegato (né, tantomeno, provato) l'esistenza di un danno effettivo derivante dal denunciato comportamento discriminatorio tenuto, dovendosi escludere la configurabilità di un danno *in re ipsa*.

L'assoluta novità della questione trattata giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.

**P.Q.M.**

il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, disattesa e reietta o assorbita ogni diversa e/o ulteriore domanda, deduzione ed eccezione,

- 1) *accoglie* il ricorso e, accertato il diritto della ricorrente a fruire dell'esonero contributivo previsto dall'art. 1, co. 180-182 L. 213/23 del 30 dicembre 2023,
- 2) *condanna* le resistenti al pagamento della somma corrispondente alla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti trattenuta in busta paga, nella stessa misura legislativamente prevista per le lavoratrici a tempo indeterminato;
- 3) *compensa* integralmente le spese del giudizio tra le parti.

Sentenza resa *ex* articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.

Prato, 9 gennaio 2025

Il Giudice  
Mariella Galano